



2026 Anno della Tenacia

Roma, 20 aprile 2026 Prot. 61/2026

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Capo Dipartimento DOG

Dott.ssa Lina Di Domenico

prot.dog@giustiziacert.it

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

Dott.ssa Mariaisabella Gandini

dgpersonale.dog@giustiziacert.it

Al Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità

Dott. Lucio Bedetta

dgbilancio.dog@giustiziacert.it

1

Oggetto: Concorso per n. 54 posti di dirigente di seconda fascia presso il DOG – XXXV Ciclo di formazione professionale SNA per neo-dirigenti pubblici. Richiesta di chiarimenti in ordine al rimborso delle spese documentate di viaggio e pernottamento.

La presente per chiedere informazioni su una questione che, se non definita chiaramente prima dell'avvio del ciclo formativo, rischia di generare difficoltà operative ed inutile malcontento.

A questa Federazione sono pervenute, da più vincitori, segnalazioni convergenti circa un orientamento comunicato loro in via informale all'atto della firma del contratto, secondo cui la partecipazione alle sessioni SNA in presenza non configurerebbe missione né trasferta, la sede di servizio dei vincitori fino al conferimento dell'incarico dirigenziale sarebbe Roma, con conseguente addebito integrale ai singoli neo-dirigenti delle spese di viaggio e pernottamento.

L'orientamento non risulta formalizzato in alcun atto scritto né è stato comunicato ufficialmente, nondimeno, la sua eventuale operatività produrrebbe effetti immediati e rilevanti sulla posizione economica di una pluralità di dirigenti pubblici di nuova nomina.

Oggetto della questione

La questione che si pone — per evitare fraintendimenti — riguarda esclusivamente il **rimborso delle spese documentate di viaggio e pernottamento** che i vincitori dovranno sostenere per partecipare in presenza alle sessioni obbligatorie del ciclo formativo SNA.

Si tratta di spese vive, effettivamente sostenute e documentabili (titoli di viaggio, fatture alberghiere), distinte e concettualmente diverse dall'indennità forfettaria di trasferta, istituto soppresso dall'art. 1, comma 213, della L. 266/2005.

Trattandosi di concorso nazionale, la generalità dei 50 vincitori risiede fuori Roma.

Il XXXV Ciclo di Formazione Professionale per Nuovi Dirigenti Pubblici, la cui **prima sessione in presenza è fissata per il 5 e 6 maggio 2026 a Roma**, ha durata complessiva di un anno e prevederebbe un numero non meglio chiarito di sessioni in presenza.

2

Non si vuole evidenziare la circostanza, sicuramente casuale, che le prime date ricadono nel pieno svolgimento degli Internazionali BNL d'Italia 2026 (Foro Italico, 28 aprile – 17 maggio 2026), uno dei principali eventi sportivi internazionali che determina annualmente una contrazione significativa dell'offerta ricettiva romana e, conseguentemente, un incremento straordinario delle tariffe alberghiere.

E neanche si vorrebbe evidenziare che l'onere economico complessivo per ciascun dirigente non residente a Roma è stimabile in **diverse migliaia di euro**, a fronte di un trattamento tabellare netto mensile di circa 2.500 euro, percepito in attesa del primo incarico.

Contesto normativo

Senza avere la pretesa di insegnare alcunché a chi di certo è più esperto di me, ricordo a me stessa che l'art. 13 del bando prevede che i vincitori, a seguito dell'utile collocazione in graduatoria, siano assunti e immessi nel ruolo dirigenti del DOG e che il Ministero si riservi di definire le modalità di

erogazione di un corso di formazione della durata non inferiore a quattro mesi, anche avvalendosi della SNA. Il bando **tace su sede, modalità e oneri economici** (forse perché è talmente evidente da essere inutile la menzione).

La formazione iniziale dei neo-dirigenti costituisce attività obbligatoria di servizio ai sensi dell'art.28, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 6 del DPR 24 settembre 2004, n. 272, che disciplina il ciclo formativo post-concorso per i dirigenti di seconda fascia reclutati dalle singole amministrazioni. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, la cura della formazione del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, **costituisce compito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, con i connessi oneri organizzativi e finanziari.**

Quanto ai costi del ciclo SNA: l'art. 10 del DPR 16 aprile 2013, n. 70 stabilisce che i corsi inseriti nel Programma triennale destinati alle amministrazioni statali di regola non comportano costi a carico di tali enti, in quanto il costo è sostenuto dalla Scuola stessa.

Le spese di trasferta e pernottamento dei partecipanti costituiscono pertanto un onere separato e aggiuntivo, che ricade sull'amministrazione di appartenenza in forza delle norme generali sul trattamento di missione, **non potendo essere traslato né sulla SNA né sui singoli dirigenti** in assenza di espressa base normativa.

3

Il rimborso delle spese documentate di viaggio e pernottamento del dipendente statale chiamato a svolgere attività di servizio fuori dalla sede ordinaria trova fondamento nella L. 18 dicembre 1973, n. 836 e nel DPR 16 gennaio 1978, n. 513. Mentre l'indennità forfettaria è stata soppressa dall'art.1, comma 213, della L. 266/2005, il **rimborso delle spese documentate previsto dagli artt. 12 e seguenti della L. 836/1973 è tuttora vigente** e costituisce la disciplina generale applicabile: si tratta di un rimborso, non di un'indennità, e la soppressione del 2005 non lo ha toccato.

Fatti

I vincitori hanno sottoscritto il contratto di lavoro e percepiscono, ai sensi dell'art. 26 del CCNL area Funzioni Centrali 2022-2024, il solo stipendio tabellare in attesa del conferimento dell'incarico dirigenziale e della conseguente corresponsione della retribuzione di posizione.

Atti formali di assegnazione del tirocinio.

Ciascuno dei vincitori ha ricevuto da codesta Direzione Generale una comunicazione avente ad oggetto *"Assegnazione tirocinio formativo. Comunicazioni"*, con cui l'Amministrazione ha individuato un dirigente tutor presso uno specifico ufficio giudiziario territoriale (in prossimità alla propria residenza) e ha disposto l'inizio del tirocinio con decorrenza dai primi giorni successivi alla sottoscrizione del contratto. Si tratta di atti formali, sottoscritti da dirigente di questa Direzione Generale, uniformi nella struttura e trasmessi a tutta la platea dei 50 vincitori.

Questi atti documentano — per scelta organizzativa formale della stessa Amministrazione — che il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa dei vincitori nel periodo pre-incarico è costituito da uffici giudiziari territoriali, individuati secondo un criterio di prossimità alla residenza, e non da Roma.

Convocazione SNA

In data 17 aprile 2026 i vincitori hanno ricevuto dalla SNA – Ufficio Concorsi e Formazione – comunicazione di avvio del XXXV Ciclo con richiesta di registrazione al portale entro il 23 aprile 2026. La comunicazione SNA, come di prassi trattandosi di soggetto formatore esterno, nulla dispone in ordine al regime economico-amministrativo della partecipazione, profilo rimesso all'amministrazione di appartenenza.

4

Profili di criticità

Se confermato, il nuovo orientamento apre una serie di problemi — con il quadro normativo, con gli atti già adottati dall'Amministrazione e con i principi costituzionali di riferimento — che conviene elencare.

Contraddittorietà documentale con gli atti di assegnazione del tirocinio.

Gli atti formali trasmessi dall'Ufficio I – Affari Generali individuano, per ciascun vincitore, un ufficio giudiziario territoriale quale luogo di svolgimento del tirocinio formativo.

Non è sostenibile che, sul piano dell'effettiva prestazione lavorativa, la sede sia individuata in un ufficio territoriale (ai fini del tirocinio) e simultaneamente in Roma (ai fini dell'esclusione del rimborso per la formazione SNA). Le due qualificazioni sono tra loro incompatibili e producono un'evidente contraddizione.

La sede di servizio non è stata, ancora, formalmente individuata con atto di incarico.

La sede di servizio del dirigente è il luogo fisico in cui egli svolge la prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1 del DPR 513/1978, individuato dall'atto di conferimento dell'incarico ex art. 19 D.Lgs. 165/2001. L'immissione nel ruolo dirigenti non coincide con la sede di servizio e non la individua. Nel caso di specie, l'incarico non è ancora stato conferito; **non può simultaneamente sostenersi che l'incarico non esiste — con le conseguenze retributive che ne derivano — e che la sede di servizio conseguente a tale incarico sia già individuata in Roma.** L'argomento è internamente contraddittorio.

Ed ancora, pur volendo ammettere che la sede di servizio sia (fittiziamente) Roma per tutti, vorrebbe implicare che i dirigenti vincitori di concorso che non risiedono nella medesima sede in cui svolgono il tirocinio, avrebbero diritto alla trasferta quotidianamente. Così non è o, almeno, non risulta alla scrivente.

Assenza di fondamento normativo per l'addebito delle spese vive.

Il bando non prevede alcun addebito. Le norme generali di riferimento (L. 836/1973, artt. 12 e ss.; DPR 513/1978) prevedono il rimborso delle spese documentate quando il dipendente è chiamato a prestare servizio fuori sede, senza distinguere fra missione istituzionale e formazione obbligatoria. È un rimborso — **non un'indennità** — e resta pienamente vigente.

5

Copertura finanziaria

L'art. 13, comma 3, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 ha autorizzato una spesa specifica per l'attuazione della procedura concorsuale e per il trattamento economico delle unità dirigenziali assunte, con copertura a decorrere dal 2025. Le spese connesse al ciclo formativo dei neo-dirigenti rientrano ordinariamente nel capitolo del bilancio dell'amministrazione di appartenenza, non potendo essere imputate alla SNA né traslate sui singoli partecipanti in assenza di base normativa.

Va poi considerato un dato che non può sfuggire: la copertura dell'art. 13, comma 3, D.L. 75/2023 era stata dimensionata per 54 dirigenti, mentre i vincitori sono 50. I quattro stipendi dirigenziali non erogati — oneri riflessi compresi — restano, a legislazione vigente, nella disponibilità del capitolo, e sono di un ordine di grandezza tale da coprire ampiamente le spese di trasferta dei 50 vincitori per le sessioni SNA in presenza. L'argomento dell'indisponibilità di fondi, in questo quadro, non regge. Anche in applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, si chiede



2026 Anno della Tenacia

di conoscere il capitolo di bilancio su cui sono imputate le spese di trasferta e pernottamento connesse al ciclo formativo dei 50 vincitori, nonché la relativa capienza residua, tenuto conto che hanno superato la selezione un numero di dirigenti inferiore al numero dei posti a disposizione.

Su questi presupposti, si chiede a codesta Direzione Generale di voler formalizzare per iscritto, con atto accessibile ai vincitori ed alla scrivente O.S., la posizione dell'Amministrazione in ordine al regime economico-amministrativo della partecipazione alle sessioni SNA in presenza, con specifica indicazione del trattamento riservato, del fondamento normativo applicato e, in particolare, della qualificazione o meno della partecipazione come missione ai sensi della L. 836/1973 e del DPR 513/1978.

Nella denegata ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga, a nostro avviso illegittimamente, di porre a carico dei neo-dirigenti ogni spesa di vitto, alloggio e trasporto relativi alla formazione si evidenzia che sarebbe la prima volta che si verificherebbe un evento di questo genere e che, di certo, non contribuirebbe a dare la migliore immagine dell'Amministrazione Giudiziaria poiché si vorrebbe indurre, con un artificio illegittimo dal punto di vista formale, incomprensibile dal punto di vista organizzativo e dannoso sul piano reputazionale, il neo dirigente ad accollarsi parte delle spese della fase obbligatoria del proprio reclutamento — con un effetto evidentemente demotivante in una fase, peraltro, in cui l'Amministrazione fatica a reclutare e a trattenere risorse qualificate.

Si confida in un riscontro entro i prossimi **10 (dieci) giorni**, tenuto conto dell'imminenza della prima sessione in presenza prevista per il 5-6 maggio 2026 e della necessità per i vincitori di organizzare per tempo la propria partecipazione.

Confintesa FP resta a completa disposizione per un incontro di approfondimento, anche in tempi brevi, al fine di pervenire a una soluzione condivisa prima dell'avvio delle sessioni in presenza, e si riserva, in difetto di riscontro o di adeguata motivazione, ogni iniziativa a tutela degli interessi rappresentati, anche in sede giurisdizionale.

Si fa altresì presente che non separata comunicazione si andrà ad affrontare la questione delle sedi.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Claudia Ratti
CLAUDIA RATTI
2026.04.20 08:59:06
CN=CLAUDIA RATTI
C=IT
2.5.4.4=RATTI
2.5.4.42=CLAUDIA